



COPIA

N. 70 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:52** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

POZZO ANDREA	P	ANTONUTTI ELCI	P
TOSOLINI LORENZO	P	RABACHIN LUCA	P
DEL FORNO IVAN	P	DEGANO ROBERTA	P
ROSSI TARCISIO	P	VALOPPI SANDRO	P
RIVA LUCIO	P	D'ANTONI PIERLUIGI	A
MONTONERI PAOLO	P	LENDANI ALFONSO	A
TONEATTO VALERIO	P	URSIG GIORGIO	P
PERESSINI JULI	P	PALA DANIELE	P
DE SANTIS DONATO	P		

Presenti n. 15, Assenti n. 2

LA MONICA ANTONELLA in qualità di Assessore esterno	P
GRAVINA CATERINA in qualità di Assessore esterno	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa Spanò Angela.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

Proposta di deliberazione presentata dall'Assessore Juli Peressini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Pesian di Prato, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.9.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- c. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- d. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- e. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- f. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- g. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- h. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- i. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- j. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pesian di Prato e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che il Comune di Pesian di Prato detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- A&T 2000 SPA
- CAFC SPA

VISTO che, sulla base di quanto comunicato anche da CAFC spa, non ricorrendo le condizioni per l'esercizio del controllo sulla partecipata, da parte del Comune di Pesian di Prato, non sussiste l'obbligo di indicare se la partecipata detenga partecipazioni in altre società, cosiddette partecipazioni indirette;

VISTA la relazione sul piano di revisione delle partecipate allegata al presente atto;

CONSIDERATO che le società partecipate dal Comune di Pasian di Prato, rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione;

VISTO il parere del Revisore Unico

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione alla data odierna delle società in cui il Comune di Pasian di Prato detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n. 15
- Astenuti /
- Contrari /

su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 15, contrari / ed astenuti / su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to POZZO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Spanò Angela

-
- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
27-12-2018

L'Impiegato Responsabile
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-12-18 al 11-01-19 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 27-12-18

L'Impiegato Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Data,

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
